

STATUTO

ASSOCIAZIONE UMBRA CAMPERISTI D'EUROPA

Art. 1 – Denominazione

E' costituita in Foligno l'Associazione Umbra Camperisti D'Europa, denominata " CAMPER CLUB FOLIGNO ", per lo sviluppo del turismo itinerante.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a) - promuovere e diffondere lo spirito associativo tra tutti i possessori di veicoli ricreazionali, le bellezze della nostra città, dell'Umbria e dei suoi prodotti tipici;**
- b) - promuovere e divulgare iniziative culturali, filantropiche ed artistiche fra gli amanti del settore, sia italiani che stranieri;**
- c) - svolgere ogni funzione di ricerca ed approfondimento per l'individuazione di servizi da fornire ai camperisti itineranti, così da creare un punto di riferimento nazionale ed internazionale nella nostra città;**
- d) - diffondere la cultura "del rispetto dell'ambiente" per accrescere l'immagine del camperista;**
- e) - divulgare la realtà del turismo itinerante presso i vari Enti Locali;**
- f) - promuovere località adatte al confort del camperista;**
- g) - ricercare e concedere sempre maggiori facilitazioni ai soci sotto forma di convenzioni;**
- h) - curare le relazioni con altre Associazioni italiane e straniere per favorire il turismo in Umbria e nella nostra città;**

i) - curare le relazioni con Enti Locali pubblici e privati.

Art. 3 - Patrimonio

Costituiscono patrimonio dell'Associazione le quote sociali annuali, i contributi straordinari dei soci, i beni mobili e immobili di cui essa è proprietaria e di tutti gli altri valori di cui ha piena disponibilità, nonché contributi da parte di Enti o privati e da altre eventuali entrate.

Art. 4 - Soci

Chi aspira ad ottenere la qualità di socio deve presentare apposita domanda scritta accompagnata dalla quota di iscrizione per l'anno in corso.

Sul suo accoglimento si pronuncia il Consiglio Direttivo; nella eventualità la domanda venisse respinta è ammesso il ricorso scritto dell'interessato al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento; se la domanda non viene respinta entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione, si intende automaticamente accolta. In caso di non accoglimento la quota versata verrà restituita. I soci hanno il diritto di usufruire fin dal momento dell'accoglimento della domanda di tutti i servizi forniti dall'Associazione, ma non avranno diritto al voto prima di 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione; non potranno essere eletti nel Consiglio Direttivo prima di 1 (uno) anno.

L'iscrizione all'Associazione può essere effettuata durante tutto l'anno solare e possono essere iscritti anche simpatizzanti.

Art. 5 - Soci

La qualità di socio si perde:

a) - per dimissioni;

b) - per morte;

c) - per cancellazione;

d) - per radiazione.

Le dimissioni devono essere date per iscritto a mezzo lettera raccomandata entro il 30 novembre.

La cancellazione avviene per il mancato versamento della quota sociale da versare entro il 30 marzo dell'anno in corso.

La radiazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo allorchè il socio, il consigliere, il presidente abbiano mancato all'onore e in conseguenza di inosservanza dello Statuto e delle deliberazioni sociali o per altri motivi gravi.

L'avvenuta radiazione verrà comunicata per iscritto e potrà essere resa nota con la pubblicazione di apposito comunicato ai soci.

Art. 6 - Soci

I soci si distinguono in:

a) - Ordinari;

b) - Sostenitori;

c) - Onorari;

d) - Simpatizzanti.

Sono soci ordinari le persone fisiche che versano annualmente la quota normale o ridotta, di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti e le Associazioni che versano annualmente una somma non inferiore al doppio della quota normale.

Sono soci onorari le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti e le associazioni che in conseguenza di meriti speciali, siano così nominati dal Consiglio Direttivo. Essi sono esonerati dal pagamento della quota sociale e

godono di tutti i servizi previsti per gli altri soci.

Sono soci simpatizzanti le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti e le Associazioni che versano una somma forfettaria stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo ed hanno gli stessi benefici riservati ai soci.

Art. 7 – Organi Sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a) – l'Assemblea dei Soci;
- b) – il Consiglio Direttivo;
- c) – il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) – il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 – Assemblee

L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata per disposizione del Consiglio Direttivo, oppure per disposizione del Presidente, o su richiesta motivata, da almeno un terzo dei soci con invito scritto 8 (otto) giorni prima.

L'invito dovrà contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo della riunione, l'ora della prima convocazione e l'ora della seconda convocazione dovrà effettuarsi a non meno di mezz'ora dalla prima.

L'assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione con qualsiasi numero dei presenti.

L'assemblea dei soci è presieduta da un socio designato dalla stessa.

Il presidente dell'assemblea designa un socio con funzioni di segretario.

Ogni socio può farsi portatore di una sola delega del socio assente.

Le votazioni dovranno avvenire per scrutinio segreto.

Art. 9 – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno 2 (due) volte l'anno: entro il mese di ottobre per stabilire i programmi delle attività dell'anno successivo e non oltre il mese di marzo per approvare il rendiconto dell'anno precedente; e ove occorra per procedere alla elezione del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Proviviri.

Art. 10 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulle conseguenti destinazioni delle eventuali attività patrimoniali che dovranno essere devolute ad altre Istituzioni, escludendo ogni riparto tra i soci. Provvederà alla nomina di un liquidatore ed ogni operazione di liquidazione dovrà essere seguita dai Revisori dei Conti.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove).

I consiglieri debbono essere iscritti all'associazione, durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

Il C.D. elegge a scrutinio segreto tra i suoi membri un Presidente, un Vice-Presidente ed un Tesoriere.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, esso delibera su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea; in particolare al C.D. è demandato l'incarico di concretizzare tutte le azioni atte a conseguire le finalità dell'Associazione:

a) – predisporre il Regolamento interno riguardante lo svolgimento dei ser-

vizi dell'Associazione;

b) – formulare le proposte da sottoporre a trattazione dell'Assemblea dei soci;

c) – predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) – stabilire la quota sociale.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato con preavviso di 8 (otto) giorni dal Presidente qualora ne ravvisi la necessità o da almeno un quinto dei membri del Consiglio dandone avviso scritto ai rimanenti membri e al Presidente.

Per la validità della riunione occorre la presenza della metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Nel caso in cui un membro del Consiglio è assente senza valido motivo per 3 (tre) riunioni consecutive è dichiarato decaduto e viene surrogato dal primo dei non eletti.

Qualora non si renda disponibile nessuno, su indicazione del Consiglio Direttivo il Presidente designa un socio.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, deve portare a compimento la volontà espressa dal Consiglio Direttivo e renderne conto allo stesso.

In casi di urgenza adotta i provvedimenti che ritiene necessari, sottoponendoli appena possibile al Consiglio Direttivo.

Attribuzioni del Presidente:

- a) – la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo;
- b) – la vigilanza della compilazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo che sottoscrive con il Segretario;
- c) – firma in unione al Tesoriere e altro socio designato dal Consiglio degli assegni tratti sul conto-corrente intestato all'Associazione;
- d) – la vigilanza sulla compilazione dell'inventario dei beni mobili ed immobili.

In assenza o impedimento i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Il Presidente, per particolari esigenze può conferire deleghe su speciali materie o funzioni ad un componente del Consiglio Direttivo, o ad uno o più soci.

Art. 15 – Il Segretario

Il Segretario dell'Associazione viene nominato e revocato dal Presidente, sentito il parere favorevole del Consiglio Direttivo, può essere scelto tra i consiglieri o tra i soci; in quest'ultimo caso non ha diritto di voto.

Il Segretario dispone gli atti necessari per il regolare funzionamento dell'Associazione secondo le direttive degli organi sociali, delle quali cura l'attuazione e ne risponde al Presidente.

Redige la corrispondenza e cura l'archivio del carteggio e dei documenti sociali. Redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo che sottoscrive in unione al Presidente.

Art. 16 – Il Tesoriere

Al Tesoriere vengono demandate la tenuta della contabilità dell'Associazione, il controllo dei fondi a disposizione del Segretario per le

piccole spese di segreteria, i pagamenti e le riscossioni.

Con firma congiunta a quella del Presidente e di un socio nominato dal Consiglio Direttivo, firma gli assegni tratti sul conto-corrente intestato all'Associazione.

Cura la stesura della contabilità dell'esercizio sociale, stende il bilancio consuntivo che sottopone, con i documenti giustificativi, al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti entro il mese di febbraio.

Per l'ordinaria gestione viene acceso un conto-corrente presso un istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo. Tale conto deve essere intestato a nome dell'Associazione.

Art. 17 – Esercizio Finanziario

L'Esercizio Finanziario dell'Associazione ha inizio il 01 gennaio e termina il 31 dicembre. Per la gestione sociale viene redatto un apposito Bilancio annuale di previsione.

Art. 18 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il controllo amministrativo dell'Associazione è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti. I componenti del Collegio, formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eleggono un Presidente tra i membri effettivi, durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti. La loro funzione è regolata dalle norme del codice civile sui Sindaci Revisori.

Art. 19 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri derime e decide le controversie tra i soci e tra questi ed il Consiglio Direttivo; è formato da 3 (tre) membri, eleggono un presidente durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

Art. 20 – Modifiche

